

## COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

### REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM COMUNALI CONSULTIVI.

#### Principi generali

Art. 1 Finalità e contenuti.

#### Modalità attuative

Art. 2 Iniziativa Referendaria.

Art. 3 Iniziativa del Consiglio Comunale.

Art. 4 Iniziativa dei cittadini.

Art. 5 Comitato dei promotori.

Art. 6 Raccolta delle firme.

Art. 7 Norme generali.

Art. 8 Comitato dei Garanti.

Art. 9 Requisiti di ammissibilità.

Art. 10 Organizzazione e coordinamento.

Art. 11 Indizione del Referendum.

Art. 12 Schede per la consultazione referendaria.

Art. 13 Operazioni di voto.

Art. 14 Organizzazione ed orario delle operazioni di scrutinio.

Art. 15 Commissione Centrale.

Art. 16 Pubblicità e verbale.

Art. 17 Effetti della consultazione

Art. 18 Limitazioni.

Art. 19 Revoca o decadenza della Consultazione referendaria.

.....

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1

##### Finalità e contenuti

Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale all'articolo 34 e dal presente Regolamento. La consultazione referendaria intende promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

#### MODALITA' ATTUATIVE

##### Art. 2

##### Iniziativa referendaria

1. Il Referendum è indetto secondo le modalità del presente regolamento:

a) su iniziativa del Consiglio Comunale previa deliberazione adottata dal Consiglio stesso a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati conteggiando a tal fine anche il sindaco.

b) su iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fabbriche di Vergemoli alla data dell'ultima revisione delle liste elettorali stesse.

### **Art. 3**

#### **Iniziativa del Consiglio Comunale**

1. Nel caso di iniziativa referendaria consiliare, il Sindaco indice il referendum con le modalità previste dai successivi articoli senza necessità del parere del Comitato dei garanti di cui al successivo articolo 8.

### **Art. 4**

#### **Iniziativa dei cittadini**

1. Nel caso di iniziativa referendaria di cui all'art. 2, lettera b), il quesito, con l'illustrazione delle finalità della consultazione, accompagnato dalla firma dei cittadini richiedenti che compongono il Comitato dei Promotori di cui al successivo art. 5, dovrà essere inviato al Sindaco, il quale lo sottopone, per la pronuncia di ammissibilità, al Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 8. Quest'ultimo si pronuncia sull'ammissibilità del referendum, entro i successivi 30 giorni.

2. Le decisioni del Comitato dei Garanti, di cui all'art. 8, debitamente motivate, sono notificate al rappresentante del Comitato dei Promotori entro 15 giorni dalla decisione sull'ammissibilità del referendum.

3. In caso di esito favorevole del pronunciamento sulla ammissibilità si procede alla raccolta delle firme con le modalità di cui al successivo art. 6.

### **Art. 5**

#### **Comitato dei Promotori**

1. L'iniziativa di cui all'articolo precedente richiede che venga costituito un Comitato dei Promotori composto da almeno 5 elettori del Comune, che nomina nel proprio seno un Coordinatore.

2. Il Coordinatore esercita la rappresentanza del Comitato, elegge un domicilio, presso il quale vanno recapitate tutte le comunicazioni ufficiali relative al referendum.

3. Il nominativo del Coordinatore e il domicilio sono comunicati anche al Segretario comunale.

### **Art. 6**

#### **Raccolta delle firme**

1. Il Comitato Promotore, dopo la pronuncia favorevole sull'ammissibilità del quesito da parte del Comitato dei Garanti, comunica, con nota scritta alla Segreteria del Comune, la data di inizio della raccolta delle firme.

Contestualmente vengono depositati, per la vidimazione da parte del Segretario Comunale o suo delegato e apposizione del bollo del Comune, i fogli riportanti il testo del quesito sui quali devono essere raccolte le firme. La raccolta delle firme può avvenire mediante deposito presso gli uffici comunali ove operano i funzionari abilitati all'autenticazione.

2. Le firme sono apposte in fogli riportanti il testo del quesito con accanto indicati in modo chiaro e leggibile il cognome il nome, comune e data di nascita dei sottoscrittori. Le firme devono essere autenticate secondo le norme e le leggi previste sulle autentiche. Le autenticazioni effettuate dal Segretario Comunale e dai funzionari comunali abilitati sono esenti da spese.

3. La raccolta delle firme termina entro 90 giorni dalla data del deposito della comunicazione di cui al primo comma.

4. La raccolta viene conclusa con il deposito degli atti, entro i successivi 10 giorni, presso il Segretario Comunale, il quale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale entro 20 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune, apponendo il relativo numero a fianco di ciascun nominativo.

5. Il Comitato dei Garanti verifica, al termine delle operazioni di cui al precedente comma, la regolarità delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello previsto all'art. 2, lett. b) e si pronuncia, in via definitiva, sulla regolarità delle operazioni con riferimento all'intero procedimento.

6. Gli atti del Comitato dei Garanti di cui al comma precedente sono prontamente inviati al Sindaco il quale provvede ad indire il referendum ai sensi dell'art. 11.

## **Art. 7**

### **Norme generali**

1. Le consultazioni popolari relative ai referendum consultivi, regolarmente promossi, si effettuano di norma entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui all'art. 2, lett. a), ovvero dalla dichiarazione di ammissibilità di cui al comma 5 dell'art. 6 in caso di iniziativa popolare, secondo le modalità operative stabilite dal presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Comitato dei Garanti**

1. Il Consiglio Comunale istituisce un Comitato di Garanti per l'esame di ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum consultivo di iniziativa popolare. Il Comitato dei Garanti è composto da:

- Segretario Comunale,
- 3 componenti dotati di comprovate capacità e professionalità in materie giuridiche o amministrative, nominati con voto segreto e limitato; Il Comitato dei Garanti è coordinato da un Presidente eletto dai componenti stessi.

2. Il Comitato si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, e su ogni altra questione di sua competenza, tenuto conto di quanto dispone la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento del quesito e delle altre carte, facendo constare le operazioni svolte in apposito verbale.

3. Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le sedute del comitato sono valide qualora siano presenti almeno tre membri.

4. Tutte le decisioni del Comitato dei Garanti sono partecipate al Comitato Promotore.

## **Art. 9**

## **Requisiti di ammissibilità**

1. Ai fini del presente regolamento non possono formare oggetto di referendum le materie indicate all'articolo 34 dello statuto del comune di Fabbriche di Vergemoli.
2. Non si dà luogo a referendum, se nelle more del procedimento siano stati adottati, da parte dei competenti organi comunali, atti di indirizzo od esecutivi pertinenti in senso favorevole all'oggetto per cui è richiesta la consultazione. Tale requisito è valutato dal Comitato dei Garanti nella seduta di cui all'art. 8° comma 2°.

### **Art. 10**

#### **Organizzazione e coordinamento**

1. All'organizzazione tecnica delle operazioni relative alla consultazione popolare, comprese quelle preliminari e relative alla propaganda referendaria provvede l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
2. La Giunta comunale, su proposta dell'ufficio elettorale comunale, individua le forme più idonee e più economiche per le modalità della propaganda elettorale e per la votazione.

### **Art. 11**

#### **Indizione del Referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, che fissa anche la data del referendum in una domenica compresa tra il 60° e il 90° giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare, ovvero dalla dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 6 comma 5 nel caso di referendum di iniziativa popolare.
2. Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo esatto del quesito sottoposto a consultazione popolare;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) le sedi dei seggi elettorali nei quali i cittadini potranno esprimere il loro voto;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità della consultazione;
3. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, in altri luoghi pubblici, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

### **Art. 12**

#### **Schede per la consultazione referendaria**

1. La consultazione viene effettuata sulla base di una scheda elettorale consegnata all'elettore nelle varie sezioni elettorali.
2. Gli elettori si devono presentare alle sezioni muniti di documento d'identità e tessera elettorale.
3. Le schede per la consultazione popolare referendaria, sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, fornite dal Comune e devono contenere il testo esatto del quesito referendario.

### **Art. 13**

## **Operazioni di voto**

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali quali risultano dall'ultima revisione utile delle liste elettorali.
2. Il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali coincidono con quelli previsti in occasione delle consultazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.
3. Salvo che non si disponga diversamente nella deliberazione del consiglio comunale che lo indice, in occasione del referendum di iniziativa consiliare, è consentito stabilire il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali in modo diverso e semplificato al fine di assicurare il contenimento della spesa. In particolare potrà prevedersi la costituzione di un numero di seggi limitato chiamandovi ad operarvi con funzioni di Presidente, Scrutatore e Segretario i dipendenti comunali.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché a tutte le operazioni preparatorie e successive per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ciascun gruppo consiliare e dei comitati promotori del referendum.
5. I compensi per il Presidente, il Segretario di seggio e gli scrutatori, componenti dell'ufficio di sezione, sono identici ai compensi stabiliti per le per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale salvo che non si ricorra alla soluzione semplificata di cui al precedente comma 3 poiché in tal caso le relative prestazioni si intenderanno compensate con la normale retribuzione o con quote del trattamento economico accessorio appositamente accantonate.

### **Art. 14**

#### **Organizzazione ed orario delle operazioni di scrutinio**

1. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7,00 del giorno della votazione.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e si concludono alle ore 22,00 della stessa giornata.
3. L'ufficio di sezione cura il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e al termine delle operazioni elettorali, provvede allo spoglio delle schede ed alla comunicazione dei risultati, debitamente verbalizzati, all'Ufficio Elettorale Comunale ove è insediata la Commissione Centrale di cui al successivo articolo 15.

### **Art.15**

#### **Commissione centrale**

1. Nel caso di consultazioni referendarie di iniziativa popolare, la Commissione centrale coincide con la prima sezione elettorale del comune.
2. Nel caso di consultazioni referendarie di iniziativa consiliare, ove sia stata adottata la diversa organizzazione dei seggi prevista dall'articolo 13 comma 3, la Commissione centrale è composta da:
  - a) Sindaco, o suo delegato;
  - b) Consigliere comunale designato dal capogruppo di maggioranza;
  - c) Consigliere comunale designato dal capogruppo di ciascun gruppo di minoranza;

d) Segretario Comunale o suo delegato;

e) dal Responsabile dell'Area in cui è compreso il servizio elettorale del Comune.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al dipendente addetto all'ufficio elettorale.

3. La Commissione centrale per la consultazione popolare, nel giorno della consultazione, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le operazioni relative alla consultazione popolare ed in particolare alle operazioni di voto e di scrutinio prestando la propria assistenza.

4. La Commissione centrale inizia i suoi lavori per il controllo dei verbali delle sezioni elettorali entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di sezione, provvede:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;

b) alla proclamazione dei risultati della consultazione;

c) ad esprimersi su eventuali proteste e reclami (pervenuti entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati) relativi alle operazioni di voto e di scrutinio;

## **Art. 16**

### **Pubblicità e verbale**

1. Tutte le operazioni della Commissione centrale si svolgono in adunanza pubblica. Delle adunanze è data comunicazione ai comitati promotori.

2. Delle operazioni effettuate dalla Commissione centrale viene redatto apposito verbale, in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale che provvederà al suo deposito in segreteria.

3. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione mediante affissione di appositi manifesti all'albo pretorio on line del Comune ed in altri luoghi pubblici.

3. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali di sezione e dell'adunanza della Commissione centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i cinque anni successivi a quello nel quale la consultazione popolare ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione della consultazione popolare, dei verbali delle sezioni e della Commissione centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

## **RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE**

### **Art. 17**

#### **Effetti della consultazione**

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la metà più uno degli aventi diritto e se ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ove la consultazione si svolga con lo scopo di far indicare agli elettori una loro preferenza rispetto ad una pluralità di opzioni e/o di soluzioni alternative sottoposte alla consultazione, si intende approvata quella che ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

#### **Art. 18**

##### **Limitazioni**

1. Le consultazioni e i referendum di cui al presente regolamento devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### **Art. 19**

##### **Revoca o decadenza della consultazione referendaria**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, anche attraverso nuove deliberazioni sullo stesso oggetto, il Comitato del Garanti, sentito il Comitato dei Promotori, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validi.